

DELIBERAZIONE N. 9

in data: 19-06-2015

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE**

**Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE STATUTO DELL'UNIONE DEI
COMUNI**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **diciannove** del mese di **giugno** alle ore 19:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sugli enti locali, in sessione **Ordinaria e in Pubblica convocazione**, **si é riunito il** Consiglio dell'Unione.

All'appello risultano:

| | | | |
|--------------------------|---|---------------------|---|
| PAGANELLI DONATELLA | P | GRESTA NELLO | P |
| CECCAROLI DOMENICO SAVIO | P | BELLETTINI LUIGI | A |
| GRANDICELLI GIORGIO | P | DI BENEDETTI DANILO | P |
| FABBRIZIOLI DAVIDE | P | ZITO GIUSEPPE | P |
| ANGELI GIOVANNI | P | GUERRA ORIANO | P |
| ROSSI MARCO | P | MERCANTINI MICHELA | P |

TOTALE PRESENTI: 11

TOTALE ASSENTI : 1

Partecipa il Segretario dell'Unione sig. CANCELLIERI DOTT. MICHELE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. GRESTA NELLO in qualità di PRESIDENTE dell'Unione, previa nomina degli scrutatori Sigg.:

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. La seduta é Pubblica .

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Comunale di Montecalvo in Foglia n. 3 del 15.02.2014 sono stati approvati lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni;
- Con delibera del Consiglio Comunale di Petriano n. 2 del 24.02.2014 sono stati approvati lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni;
- Con delibera del Consiglio Comunale di Tavoleto n. 2 del 17.02.2014 sono stati approvati lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni;

Visto che in data 31 marzo 2014 è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni di Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto l'Atto costitutivo Rep. 879;

Visto che a seguito della richiesta di subentro del Comune di Auditore i Comuni hanno, a seguito di incontri, concordato le modifiche da apportare sia all'articolo 8 ed all'articolo 22 dello statuto introducendo anche un sistema di garanzia degli enti di maggior dimensione demografica mediante una diversa ponderazione del loro voto in caso di parità sia all'interno del Consiglio che della Giunta;

Visto inoltre che è stato concordato anche un sistema di rotazione fra i Comuni per la nomina del Presidente garantendo nell'arco di due legislature la nomina per ogni socio

rilevato che dagli incontri suddetti si sono concordemente individuate le modifiche :all'articolo 8 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE del consiglio dell'Unione, all'articolo 22 – COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA, all'articolo 29 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA e all'articolo 30 ELEZIONE E CESSAZIONE

Dato atto che però a seguito del subentro del comune di Auditore si rende necessario modificare e integrare anche altri articoli dell'Unione ed in particolare sostituendoli con il seguente testo:

Articolo 1 – Denominazione e composizione

1. L'Unione dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto, ente locale di diritto pubblico a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dotato di autonomia statutaria nel rispetto delle Leggi statali e regionali, ricomprende i Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto ed assume la denominazione “UNIONE QUATTRO COLLI”.

Articolo 2 Costituzione e scioglimento

comma 2. E' consentito il recesso di uno o più Comuni dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa deliberazione esecutiva entro il 30 settembre dell'anno precedente. La facoltà di recesso è esercitabile solo dopo il terzo anno di costituzione dell'Unione e previo accordo con gli altri Comuni sulla regolamentazione dei rapporti economici e giuridici esistenti .

Comma 4. In caso di scioglimento o recesso il personale trasferito con qualsiasi forma all'Unione da parte dei Comuni aderenti , rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza. Il personale assunto dall'Unione è, di comune accordo, inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni aderenti. In caso di recesso di un singolo comune lo stesso, previo

accordo con gli altri soci, dovrà garantire o il trasferimento della propria quota di spesa di personale all'Unione o l'assorbimento del personale nella propria dotazione organica.

Articolo 3 **Territorio, Sede e stemma dell'Unione**

1. Il territorio originario dell'Unione coincide con il territorio dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto.

Art. 44 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

Comma 2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione previa verifica dell'inesistenza di figure interne non solo dell'Unione ma anche dei Comuni soci.

Art. 45 - Utilizzazione di personale esterno

1. Per il funzionamento dei propri uffici, oltre al personale proprio, l'Unione si avvale del personale distaccato o autorizzato, anche parzialmente, dai Comuni aderenti. In particolare l'Unione si avvale in via prioritaria dell'istituto del Comando utilizzando il personale dei Comuni soci.

Visto che sulla base del vigente statuto le modifiche dello stesso sono approvate ai sensi della normativa vigente la quale prevede che le stesse sono approvate dal Consiglio dell'Unione dei Comuni con le maggioranze previste dall'articolo 6 del DLGS 267/2000;

Visto che con provvedimento del 12 novembre 2014 è stato nominato il Dott. Cancellieri Michele quale segretario dell'Unione e che allo stesso sono state conferite anche le funzioni di responsabile Settore Amministrativo

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile Area Amministrativa dott Cancellieri Michele

P R O P O N E

1. Di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, al vigente statuto dell'Unione le modifiche come di seguito riportate:

Articolo 1 – Denominazione e composizione

1. L'Unione dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto, ente locale di diritto pubblico a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dotato di autonomia statutaria nel rispetto delle Leggi statali e regionali, ricomprende i Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto ed assume la denominazione “UNIONE QUATTRO COLLI”.

Articolo 2 Costituzione e scioglimento

comma 2. E' consentito il recesso di uno o più Comuni dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa deliberazione esecutiva entro il 30 settembre dell'anno precedente. La facoltà di recesso è esercitabile solo dopo il terzo anno di costituzione dell'Unione e previo accordo con gli altri

Comuni sulla regolamentazione dei rapporti economici e giuridici esistenti .

Comma 4. In caso di scioglimento o recesso il personale trasferito con qualsiasi forma all'Unione da parte dei Comuni aderenti , rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza. Il personale assunto dall'Unione è, di comune accordo, inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni aderenti. In caso di recesso di un singolo comune lo stesso, previo accordo con gli altri soci, dovrà garantire o il trasferimento della propria quota di spesa di personale all'Unione o l'assorbimento del personale nella propria dotazione organica.

Articolo 3 **Territorio, Sede e stemma dell'Unione**

1. Il territorio originario dell'Unione coincide con il territorio dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoletto.

Art. 44 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

Comma 2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione previa verifica dell'inesistenza di figure interne non solo dell'Unione ma anche dei Comuni soci.

Art. 45 - Utilizzazione di personale esterno

1. Per il funzionamento dei propri uffici, oltre al personale proprio, l'Unione si avvale del personale distaccato o autorizzato, anche parzialmente, dai Comuni aderenti. In particolare l'Unione si avvale in via prioritaria dell'istituto del Comando utilizzando il personale dei Comuni soci.

2 – di allegare al presente atto sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale, il nuovo statuto comprensivo delle modifiche apportate con il presente atto

3 – di demandare al Presidente la trasmissione del presente atto a tutti i Comuni soci.

4– Di dare atto che le modifiche allo statuto entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

5 – Di dare atto che il nuovo statuto comprensivo delle modifiche apportate con il presente atto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti

INOLTRE CON SEPARATA VOTAZIONE DI DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Cancellieri Dr Michele)

Il Consigliere Rossi sull'articolo 2 chiede spiegazioni sulle modalità di uscita del singolo Comune.

Il Presidente dopo aver esposto l'argomento e terminata la discussione invita i consiglieri alla votazione che da il seguente risultato:

VOTANTI 11
FAVOREVOLI 11 (Unanimità)

DELIBERA

1. Di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa, al vigente statuto dell'Unione le modifiche come di seguito riportate:

Articolo 1 – Denominazione e composizione

1. L'Unione dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto, ente locale di diritto pubblico a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dotato di autonomia statutaria nel rispetto delle Leggi statali e regionali, ricomprende i Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto ed assume la denominazione “UNIONE QUATTRO COLLI”.

Articolo 2 Costituzione e scioglimento

comma 2. E' consentito il recesso di uno o più Comuni dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa deliberazione esecutiva entro il 30 settembre dell'anno precedente. La facoltà di recesso è esercitabile solo dopo il terzo anno di costituzione dell'Unione e previo accordo con gli altri Comuni sulla regolamentazione dei rapporti economici e giuridici esistenti .

Comma 4. In caso di scioglimento o recesso il personale trasferito con qualsiasi forma all'Unione da parte dei Comuni aderenti , rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza. Il personale assunto dall'Unione è, di comune accordo, inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni aderenti. In caso di recesso di un singolo comune lo stesso, previo accordo con gli altri soci, dovrà garantire o il trasferimento della propria quota di spesa di personale all'Unione o l'assorbimento del personale nella propria dotazione organica.

Articolo 3 Territorio, Sede e stemma dell'Unione

1. Il territorio originario dell'Unione coincide con il territorio dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoleto.

Art. 44 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

Comma 2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione previa verifica dell'inesistenza di figure interne non solo dell'Unione ma anche dei Comuni soci.

Art. 45 - Utilizzazione di personale esterno

1. Per il funzionamento dei propri uffici, oltre al personale proprio, l'Unione si avvale del personale

distaccato o autorizzato, anche parzialmente, dai Comuni aderenti. In particolare l'Unione si avvale in via prioritaria dell'istituto del Comando utilizzando il personale dei Comuni soci.

2 – di allegare al presente atto sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale, il nuovo statuto comprensivo delle modifiche apportate con il presente atto

3 – di demandare al Presidente la trasmissione del presente atto a tutti i Comuni soci.

4– Di dare atto che le modifiche allo statuto entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

5 – Di dare atto che il nuovo statuto comprensivo delle modifiche apportate con il presente atto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti

Inoltre con separata votazione che da il seguente risultato

VOTANTI 11

FAVOREVOLI 11 (Unanimità)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

)

Allegato "A"

STATUTO UNIONE

QUATTRO COLLI

SOMMARIO

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione e composizione
- Art. 2 - Costituzione e scioglimento
- Art. 3 - Territorio, Sede e stemma dell'Unione
- Art. 4 - Albo Pretorio
- Art. 5 - Principi e finalità
- Art. 6 – Funzioni

TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 7 - Organi

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE

- Art. 8 - Composizione ed elezione
- Art. 9 - Ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 10 - Durata in carica
- Art. 11- Competenze del Consiglio
- Art. 12 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 13 - Commissioni Consiliari
- Art. 14 - Convocazione Consiglio
- Art. 15 - Convocazione dei Consiglieri
- Art. 16 - Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 17 – Verbali sedute

CAPO III – I CONSIGLIERI DELL’UNIONE

- Art. 18 – Prerogative dei Consiglieri dell’Unione
- Art. 19 – Mozioni, interpellanze ed interrogazioni
- Art. 20 – Gruppi Consiliari
- Art. 21 – Cessazione della carica di Consigliere

CAPO IV - LA GIUNTA ESECUTIVA

- Art. 22 - Composizione della Giunta
- Art. 23 - Elezione della Giunta Esecutiva
- Art. 24 - Durata in carica della Giunta Esecutiva
- Art. 25 - Revoca della Giunta Esecutiva
- Art. 26 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva
- Art. 27 - Competenze della Giunta Esecutiva
- Art. 28 - Organizzazione della Giunta Esecutiva
- Art. 29 - Funzionamento della Giunta Esecutiva

CAPO V - IL PRESIDENTE

- Art. 30 - Elezione e Cessazione
- Art. 31 - Funzioni del Presidente
- Art. 32 - Vice – Presidente

CAPO VI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

- Art. 33 - Proposte di deliberazioni
- Art. 34 - Deliberazioni
- Art. 35 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta Esecutiva
- Art. 36 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze
- Art. 37 - Esecutività delle deliberazioni
- Art. 38 - Controllo e vigilanza

TITOLO 3° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art. 39 - Principi e criteri direttivi
- Art. 40 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 41 - Segretario dell'Unione

- Art. 42 - Compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi
- Art. 43 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni
- Art. 44 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
- Art. 45 - Utilizzazione di personale esterno

TITOLO 4° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

CAPO I - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

- Art. 46 - Svolgimento attività amministrative

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

- Art. 47 - Principi generali e tipologie

CAPO III - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Art. 48 - Responsabile del procedimento

TITOLO 5° - PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO DEI CITTADINI ALLE

INFORMAZIONI

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 49 - Partecipazione popolare
- Art. 50 - Rapporti con le associazioni
- Art. 51 - Forme di consultazione della popolazione
- Art. 52 - Istanze, reclami, petizioni e proposte

CAPO II - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI ALL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE

- Art. 53 - Forme di partecipazione

CAPO III - ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI

- Art. 54 - Diritto di accesso e informazione dei cittadini

TITOLO 6° - FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 55 - Ordinamento finanziario e contabile
- Art. 56 - Regolamento di contabilità
- Art. 57 - Fonti di finanziamento
- Art. 58 - Tesoreria
- Art. 59 - Organo di revisione economico-finanziaria
- Art. 60 - Attività contrattuale

TITOLO 7° - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 61 - Adesione ad enti ed associazioni
- Art. 62 - Pari opportunità
- Art. 63 - Capacità normativa
- Art. 64 - Modifiche dello Statuto - Entrata in vigore

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e composizione

1. L'Unione dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoletto, ente locale di diritto pubblico a norma dell'art. 32 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dotato di autonomia statutaria nel rispetto delle Leggi statali e regionali, ricomprende i Comuni di Auditore, Montecalvo

in Foglia, Petriano e Tavoletto ed assume la denominazione “UNIONE QUATTRO COLLI “.

2. Previo parere dei Consigli comunali aderenti, da esprimere tramite atto deliberativo, il Consiglio

dell'Unione, con la maggioranza favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può deliberare

l'ammissione di altri Comuni, che ne abbiano presentato domanda.

Art. 2 - Costituzione e scioglimento

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato mediante la sottoscrizione dell'atto costitutivo e

diviene operativa con l'elezione dei propri organi.

2. E' consentito il recesso di uno o più Comuni dal 1° gennaio dell'anno successivo, previa deliberazione esecutiva entro il 30 settembre dell'anno precedente. La facoltà di recesso è esercitabile solo dopo il terzo anno di costituzione dell'Unione e previo accordo con gli altri Comuni sulla regolamentazione dei rapporti economici e giuridici esistenti .

3. L'Unione può comunque essere sciolta in qualsiasi momento per conforme deliberazione di tutti i

Comuni aderenti.

4) In caso di scioglimento o recesso il personale trasferito con qualsiasi forma all'Unione da parte dei Comuni aderenti , rientra nella dotazione organica dei Comuni di provenienza. Il personale assunto dall'Unione è, di comune accordo, inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni aderenti. In caso di recesso di un singolo comune lo stesso, previo accordo con gli altri soci, dovrà garantire o il trasferimento della propria quota di spesa di personale all'Unione o l'assorbimento del personale nella propria dotazione organica.

Tale accordo deve essere necessariamente concluso prima della data di scioglimento o recesso .

5) Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione,

perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione,

a partire dalla materiale operatività del recesso ed è obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti i rapporti attivi e passivi che riguardano quel

dato comune.

6) Entro la data fissata per il recesso il Comune recedente dovrà aver provveduto alla regolazione di

tutti i rapporti passivi nei riguardi dell'Unione e rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sul

demanio dell'Unione costituito con contributi diversi dai conferimenti dei Comuni aderenti.

Art. 3 - Territorio, Sede e stemma dell'Unione

1. Il territorio originario dell'Unione coincide con il territorio dei Comuni di Auditore, Montecalvo in Foglia, Petriano e Tavoletto.

2. La sede dell'Unione e dei suoi organi istituzionali è istituita presso il Comune di Montecalvo in

Foglia . Gli organi dell'Unione possono riunirsi anche in sede diversa, su decisione del Presidente.

3. Possono essere istituiti per decisione della Giunta esecutiva, sedi distaccate degli uffici in relazione alla peculiarità degli enti facenti parte dell'Unione.

4. L'Unione ha un proprio stemma, adottato con deliberazione del Consiglio, che contraddistingue gli atti ufficiali dell'ente.

Art. 4 - Albo Pretorio

1. L'Unione ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Fino al momento in cui non sarà attivo un sito dell'Unione, sarà considerato quale Albo Pretorio Informatico previsto dalla legge, quello del Comune di Montecalvo in Foglia.

2. Il Segretario dell'Unione, o un dipendente da lui delegato, sono responsabili delle relative pubblicazioni.

Art. 5 - Principi e finalità

1. L'Unione ispira la propria azione ai seguenti principi: giustizia, equità, solidarietà, trasparenza, sussidiarietà e policentralismo.

2. L'Unione ha come obiettivi:

- a) il consolidamento della collaborazione ed il raccordo istituzionale fra i Comuni aderenti;
- b) lo sviluppo socio - economico del territorio da attuarsi nel rispetto delle peculiarità e delle vocazioni degli ambiti comunali;
- c) la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio;
- d) la partecipazione democratica dei cittadini alla vita amministrativa, da favorirsi con le più opportune forme anche attraverso un'adeguata informazione sui programmi e sulle attività promosse dall'ente;
- e) miglioramento della gestione dei servizi ed abbattimento dei costi di gestione.

Art. 6 – Funzioni

1. L'Unione esercita, per trasferimento dai Comuni aderenti, le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni e servizi:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e

gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) tenuta dei registri di stato civile e popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in

materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

m) i servizi in materia statistica;

n) tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comprese la realizzazione e la gestione di

infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

2. All'Unione, i Comuni possono attribuire tutte le funzioni ed i servizi di competenza degli Enti

Locali soci.

3. Il trasferimento delle competenze è deliberato dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti e si

perfeziona attraverso una deliberazione consiliare di recepimento da parte dell'Unione. Gli atti di

conferimento indicano apposite modalità per la regolamentazione dei rapporti giuridici e finanziari

in essere tra gli Enti soci ed l'Unione dei Comuni, nonché con eventuali soggetti terzi.

4. Ai fini della individuazione delle competenze dell'Unione, ed all'espletamento delle incombenze

istruttorie necessarie per il conferimento delle funzioni all'Unione medesima, si procede di norma

mediante conferenze di servizi presiedute dal Presidente.

5. A seguito del trasferimento delle competenze riferite ad una data materia, all'Unione competono

le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo,

salvo diversa determinazione per specifici servizi.

6. I servizi e le funzioni previsti dai precedenti commi 1 e 2, possono essere gestiti in forma associata attraverso l'Unione, per tutti i comuni partecipanti o solo per alcuni di essi.

L'attivazione

deve comunque avvenire con le modalità di cui al precedente comma 3.

TITOLO 2° - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELL'UNIONE

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7 - Organi

1. Sono organi della Unione:

a) il Consiglio dell'Unione;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Presidente.

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 8 – COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

Il Consiglio dell'Unione è composto dal Sindaco e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni

aderenti, eletti dai rispettivi Consigli comunali fra i componenti degli stessi.

Nell'elezione dei componenti i Consigli comunali devono comunque garantire la rappresentanza

delle minoranze.

Nelle votazioni espresse dal Consiglio in caso di parità di voti fra quelli favorevoli e quelli contrari

a quelli espressi dai rappresentanti dei Comuni di Montecalvo in Foglia e Petriano viene applicata

una maggiorazione pari al 10% e quindi ogni singolo voto viene conteggiato per 1,10. In caso di

ulteriore parità decide il Presidente o chi presiede la seduta.

Art. 9 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. In materia di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. La constatazione dell'ineleggibilità ed incompatibilità spetta al Consiglio, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 10 - Durata in carica

1. Il Consiglio dell'Unione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento della nuova assemblea.

2. Ciascun Consiglio comunale, ogni qualvolta viene rinnovato, entro trenta giorni successivi alla

elezione del Sindaco, provvede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati al Presidente, che provvede all'insediamento della nuova assemblea una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre

quarti dei componenti della stessa.

3. Qualora al momento dell'insediamento non risultino espressi tutti i membri del Consiglio, questo

è successivamente integrato per l'iniziativa del Presidente in seguito al ricevimento dei relativi atti

da parte dei singoli Comuni.

4. I commi 2° e 3° si applicano anche nel caso di elezioni amministrative parziali, ai fini del rinnovo

delle rappresentanze dei Comuni interessati dalle elezioni stesse.

5. I singoli membri del Consiglio dell'Unione sono sostituiti in seguito a dimissioni, decadenza,

perdita della qualità di Consigliere comunale o di Assessore comunale, morte, altre cause previste

dalla legge.

6. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, per i motivi previsti dall'art. 141

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o nel caso di fusione di uno o più enti aderenti all'Unione, i

rappresentanti eletti dai Consigli Comunali nel Consiglio dell'Unione restano in carica fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti. La presente previsione non si applica al Sindaco che

viene sostituito dal Commissario Prefettizio.

7. Nei casi di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale diversi da quelli di cui all'art. 141

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Commissario straordinario provvede, con nomine da farsi tra

gli eleggibili a Consigliere, alla sostituzione di coloro che per lo scioglimento dei Consigli sono

decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di

Consigliere. Le persone così nominate durano in carica finché non vengono regolarmente sostituite

dai rispettivi Consigli.

8. Il Consiglio dell'Unione, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro argomento,

con proprio atto procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti eletti dai Consigli Comunali dei Comuni membri o dal Commissario straordinario ai sensi dei precedenti commi. In

sede di convalida il Consiglio dell'Unione provvede ad esaminare le eventuali cause di ineleggibilità

o di incompatibilità dei rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 11 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza oltre alle materie definite all'articolo 42 del TUEL anche in materia

di:

a) l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti della Giunta Esecutiva;

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate

in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate

dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di

decadenza.

4. La delibera di approvazione del bilancio ed il relativo bilancio sono trasmessi ai Comuni partecipanti all'Unione, per l'affissione all'Albo al fine di portarli a conoscenza dei cittadini.

5. Il Consiglio assolve infine a tutte le altre funzioni affidate al medesimo dalla legge.

Art. 12 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio dell'Unione, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge

e del presente Statuto, regolamenti per la propria organizzazione, per la disciplina delle forme di

partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti adottati dal Consiglio e divenuti esecutivi, sono ripubblicati all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore al termine di tale ripubblicazione.

3. L'Unione provvede alla raccolta di tutti i regolamenti in vigore, rilasciandone copia ai richiedenti.

Art. 13 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione può istituire Commissioni consiliari permanenti.

2. Il regolamento del Consiglio dell'Unione stabilisce le competenze ed il numero delle Commissioni permanenti e dei loro componenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Possono essere istituite anche Commissioni di controllo e di garanzia. La presidenza di queste

ultime è riservata alle minoranze.

4. Il Consiglio dell'Unione, con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, può

costituire Commissioni speciali per svolgere inchieste sull'attività amministrativa dell'Unione.
5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, vengono stabilite la composizione della Commissione speciale, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori.

Art. 14 - Convocazione Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente, che stabilisce la data ed il luogo della seduta nonché l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.
2. Il Presidente provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un Consiglio Comunale o un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno la questione richiesta. A tal fine il Consiglio Comunale o i Consiglieri dell'Unione richiedenti allegano all'istanza di convocazione del Consiglio il testo delle proposte di deliberazioni o delle mozioni da discutere.
3. Il Consiglio dell'Unione può essere convocato in forma aperta alla partecipazione diretta dei cittadini nei casi e con le modalità previste dal regolamento.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccetto i casi in cui per legge, per regolamento o con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

Art. 15 - Convocazione dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Presidente.

Art. 16 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente assume la presidenza il Consigliere più anziano di età. Il Sindaco del Comune ove ha sede l'Unione, successivamente all'approvazione da parte dei vari Consigli Comunali dello schema di atto costitutivo e dello Statuto dell'Unione, convoca e presiede la riunione del Consiglio per la costituzione dell'Unione, nonché la prima dopo il rinnovo delle rappresentanze dei Comuni a seguito delle elezioni amministrative.
3. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.
4. Il Presidente ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art. 17 – Verbali sedute

1. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale, che sottoscrive insieme a chi presiede l'adunanza.

2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di verbalizzate in luogo del Segretario dell'Unione nel caso il cui vengano trattati argomenti che riguardino interessi propri, liti o contabilità del Segretario o dei suoi parenti o affini fino al quarto grado o del coniuge.
3. Il verbale indica i punti salienti della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, specificando i nomi dei Consiglieri astenuti e contrari.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
5. Il regolamento stabilisce le modalità di approvazione del verbale e l'inserimento in esso di rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri, stabilisce altresì le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

CAPO III – I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Art. 18 – Prerogative dei Consiglieri dell'Unione

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della convalida ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio dell'Unione la relativa deliberazione.
2. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Il diritto di iniziativa si esercita sotto forma di proposta di atto deliberativo o di mozione, redatti dal Consigliere proponente.
5. L'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi 3° e 4° è disciplinato dal regolamento.
6. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge e dai relativi decreti ministeriali o interministeriali di attuazione.
7. L'Unione per la tutela dei propri diritti ed interessi assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, ai componenti della Giunta Esecutiva, al Vice Presidente e al Presidente che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Unione stessa e purché non emergano responsabilità a carico degli stessi per dolo e per colpa grave.

Art. 19 – Mozioni, interpellanze ed interrogazioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento.

Art. 20 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Ogni gruppo deve essere formato da almeno due Consiglieri e provvede per la prima costituzione, a designare per iscritto al Segretario il nominativo del capogruppo entro 10 giorni dall'insediamento del Consiglio. In assenza di designazione è considerato capogruppo il più anziano

d'età.

3. I Consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti sono considerati come appartenenti ad un gruppo misto a capo del quale, in mancanza di designazione, è chiamato il Consigliere più anziano d'età.

4. Ai gruppi consiliari sono assicurati idonei spazi e strutture per l'esercizio delle loro funzioni

compatibilmente con la disponibilità da parte dell'Unione.

Art. 21 – Cessazione della carica di Consigliere

1. I singoli membri del Consiglio dell'Unione cessano dalla loro carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) decadenza;
- d) perdita della qualità di Consigliere comunale o di Assessore comunale;
- e) rimozione ai sensi dell' art. 142 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- f) altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio dell'Unione ed al Consiglio

Comunale rispettivo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente

efficaci a far data dall'assunzione del protocollo dell'Unione.

3. La decadenza del Consigliere si verifica:

- a) per motivi di ineleggibilità ed incompatibilità sopravvenuta;
- b) quando lo stesso non intervenga, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio dell'Unione.

4. La procedura di decadenza è attivata anche su segnalazione di qualsiasi cittadino. Il Presidente

invia contestazione all'interessato, il quale entro dieci giorni può far cessare la causa o presentare osservazioni. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di tale termine il Consiglio con voto palese delibera in ordine alla decadenza. Nel caso di decadenza per i motivi di cui alla precedente

lettera a), il Consiglio invita il Consigliere a rimuovere la causa entro ulteriori dieci giorni, anche

mediante l'esercizio del diritto di opzione per la carica che intende conservare. Qualora il Consigliere non vi provveda nel termine assegnato, il Consiglio con voto palese lo dichiara decaduto, in via definitiva.

5. Il Consigliere decaduto cessa automaticamente dalla carica dalla data di esecutività dell'atto consiliare di dichiarazione definitiva della decadenza.

6. Con la perdita per qualsiasi motivo della qualità di Consigliere Comunale o di Assessore Comunale che costituiscono titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione, ogni

membro cessa dalla carica ed è sostituito da un nuovo rappresentante eletto dal Comune interessato.

7. Il Consiglio Comunale interessato provvede alla sostituzione dei Consiglieri cessati per i motivi

di cui al comma 1 del presente articolo entro trenta giorni.

CAPO IV - LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 22 - Composizione della Giunta Esecutiva

1 – La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da un componente per ogni comune con

l'esclusione del Comune che ha espresso la figura del Presidente. Il Presidente attribuisce ad uno degli assessori la nomina di vice presidente. I componenti sono scelti fra i Sindaci o i componenti delle Giunte dei singoli Comuni aderenti, e deve essere garantita la rappresentanza paritaria di ogni comune aderente

Art. 23 - Elezione della Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio nella sua prima seduta elegge con votazione palese, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva sulla base di una mozione programmatica sottoscritta dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. Al primo scrutinio la votazione è valida purché abbiano partecipato almeno i due terzi dei Consiglieri in carica.
3. Per la votazione successiva è sufficiente la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.
4. Qualora alla seduta consiliare convocata per l'elezione del Presidente e della Giunta Esecutiva sia presente solamente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, si procede ad effettuare direttamente la seconda votazione, facendone menzione nella relativa deliberazione.
5. Nel caso di sostituzione in corso di mandato di un numero di componenti della Giunta Esecutiva inferiore alla metà, il Consiglio procede con votazione separata per ogni singolo componente da eleggere. Allorché la sostituzione debba avvenire per un numero di componenti della Giunta Esecutiva superiore alla metà, si procede a nuova elezione di Presidente e Giunta Esecutiva con le modalità di cui al comma 1.
6. Non possono fare parte contemporaneamente della Giunta Esecutiva ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle, coniugi, affini di primo grado.

Art. 24 - Durata in carica della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva di norma resta in carica per la durata del Consiglio.
2. La Giunta Esecutiva dura in carica comunque sino all' insediamento della successiva.
3. Le dimissioni di oltre la metà dei componenti della Giunta Esecutiva determinano la decadenza dell' intero organo. In tal caso si procede ai sensi del precedente art. 27, comma 5.
5. Le dimissioni sono presentate per iscritto al Segretario dell' Unione.
4. Entro 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni il Presidente convoca il Consiglio per l' elezione dei nuovi componenti la Giunta Esecutiva.

Art. 25 - Revoca della Giunta Esecutiva

1. La Giunta risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una proposta della Giunta non comporta l' obbligo delle dimissioni.
3. Il Presidente e l'intera Giunta Esecutiva congiuntamente possono essere revocati in seguito a proposta motivata approvata dal Consiglio con il voto favorevole palese della maggioranza dei componenti ad esso assegnati.
4. La proposta, sottoscritta da almeno i due quinti dei componenti assegnati al Consiglio, deve essere depositata presso l'Ufficio del Segretario dell' Unione.

5. La proposta viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Presidente.
6. L'approvazione della proposta di revoca comporta l'elezione di una nuova Giunta Esecutiva.
7. Il Presidente e gli Assessori revocati possono essere rieletti nelle rispettive cariche anche nella nuova Giunta Esecutiva.

Art. 26 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva

1. I singoli componenti della Giunta Esecutiva cessano dalla carica per:
- a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) revoca;
 - e) rimozione ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Le dimissioni di uno o più componenti la Giunta Esecutiva in numero inferiore alla metà sono presentate per iscritto al Presidente e acquisite al protocollo dell'Unione. Il componente dimissionario resta in carica fino alla surroga. Il Consiglio è convocato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle dimissioni per la relativa sostituzione.
3. La decadenza dalla carica di componente della Giunta Esecutiva avviene per le seguenti cause:
- a) accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere della Unione;
 - b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di membro della Giunta Esecutiva;
 - c) accertamento delle cause previste dall'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 - d) altri casi previsti dalla legge.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con le medesime procedure e modalità di cui al precedente art. 25, comma 4.
5. Il singolo componente della Giunta Esecutiva può essere revocato per deliberazione del Consiglio su motivata proposta per iscritto del Presidente. La seduta è pubblica e deve aver luogo decorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione della proposta di revoca all'interessato. Per la validità della votazione, espressa a scrutinio segreto, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
6. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Presidente, con le stesse modalità previste dai commi del precedente art. 27.
7. Il componente della Giunta Esecutiva rimosso, revocato o decaduto cessa dalla carica, con effetto dalla conoscenza del provvedimento di rimozione o della esecutività dell'atto di revoca o decadenza.
8. Nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, per i motivi previsti dall'art. 141

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o nel caso di fusione di uno o più enti aderenti all'Unione,

i componenti della Giunta Esecutiva restano in carica fino all'insediamento dei sostituti. La presente

previsione non si applica al Sindaco che viene sostituito dal Commissario Prefettizio.

Art. 27 - Competenze della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non

rientrano nelle competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti al Presidente

o riservate al Segretario o ai Funzionari. E' altresì di competenza della Giunta Esecutiva l'adozione

dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti

dal Consiglio.

2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge

funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 28 - Organizzazione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva svolge collegialmente le proprie competenze.

2. Il Presidente può conferire agli Assessori attribuzioni in materie specifiche e compiti di coordinamento di settori omogenei di attività.

3. Il Presidente comunica al primo Consiglio utile le attribuzioni conferite ai singoli componenti

della Giunta Esecutiva e le eventuali modifiche.

Art. 29 - Funzionamento della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, che la presiede e fissa gli oggetti all'ordine

del giorno della seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta per le vie brevi anche

nella stessa giornata in cui deve svolgersi la seduta.

2. Il Presidente dirige e coordina l'attività della Giunta Esecutiva e assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

3. La Giunta Esecutiva delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a

maggioranza dei voti. Le votazioni sono di norma palesi, tranne il caso in cui si tratti di deliberare

su persone. Nelle votazioni espresse dalla Giunta Esecutiva in caso di parità di voti fra quelli favorevoli e quelli contrari a quelli espressi dai rappresentanti dei Comuni di Montecalvo in Foglia

e Petriano viene applicata una maggiorazione pari al 10% e quindi ogni singolo voto viene conteggiato per 1,10. In caso di ulteriore parità decide il Presidente o di chi presiede la seduta.

4. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

5. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta Esecutiva e sottoscrive le deliberazioni adottate unitamente a chi presiede la seduta. Le deliberazioni devono riportare in ogni

caso nominativamente gli astenuti ed i contrari in sede di votazione.

6. La Giunta Esecutiva può adottare un proprio regolamento interno.

7. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto, Consiglieri, esperti e dipendenti, invitati dal

Presidente, per riferire su particolari questioni.

CAPO V - IL PRESIDENTE

Art. 30 - Elezione e Cessazione

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio nella sua prima seduta con votazione palese, contestualmente all'elezione dei componenti della Giunta Esecutiva, con la procedura di cui all'art.

27. Il Presidente è eletto tra i sindaci dei Comuni aderenti all'Unione garantendo la rotazione ogni

30 mesi rimanendo comunque in carica sino alla nomina del successore. Non può essere eletto Presidente il Sindaco di un Comune che ha già ricoperto la carica di Presidente fino a quando tutti i

Sindaci dei Comuni aderenti non hanno ricoperto detta carica, salvo espressa rinuncia dei medesimi.

Non si considera a tal fine il Sindaco che ha ricoperto tale carica alla prima costituzione degli organi dell'Unione, tranne il caso in cui tale incarico non coincida con il rinnovo degli organi comunali. La mozione programmatica di cui all'art. 27 può prevedere la durata della carica di Presidente e forme periodiche di verifica.

2. Il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, rimozione, per accertamento

della causa di cui all'art. 58 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per altre cause previste dalla legge.

Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione

di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. La decadenza è dichiarata dal Consiglio con le

procedure e modalità di cui all'art. 25, comma 4, del presente Statuto.

3. In caso di cessazione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente e

si provvede al rinnovo integrale della Giunta Esecutiva, entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data della cessazione.

4. Il Presidente cessa dalla carica nel caso di scioglimento anticipato di un Consiglio Comunale, per

i motivi previsti dall'art. 141 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, o nel caso di fusione di uno o più

enti aderenti all'Unione.

Art. 31 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) funzioni di rappresentanza:

- ha la rappresentanza legale dell'Ente;
- rappresenta l'Unione nella assemblea degli enti a cui la stessa partecipa;

b) funzione di sovrintendenza:

- sovrintende all'attività amministrativa, sia per le funzioni proprie che conferite, impartendo direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali della gestione degli uffici e dei servizi e

verificando la rispondenza dei risultati;

- promuove, per il tramite del Segretario, indagini e verifiche amministrative, sulla intera attività dell'unione;

- sottoscrive gli atti amministrativi di natura discrezionale e non collegiale, che lo Statuto ed i

regolamenti non riservino al Segretario o ai Responsabili degli uffici e dei servizi;

c) funzioni di impulso direzione e coordinamento:

- convoca e presiede il Consiglio dell'Unione, la Giunta Esecutiva e la Conferenza dei Capigruppo, stabilendo gli argomenti da trattare;
 - dirige la attività della Giunta Esecutiva, assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio;
 - assume iniziative atte ad assicurare che aziende speciali, istituzioni appartenenti all'Unione svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta Esecutiva;
 - promuove la Conferenza dei servizi nonché gli accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - può intervenire nelle Commissioni consiliari;
 - riceve dai Consiglieri interrogazioni, interpellanze e mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Presidente esercita, inoltre le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
3. Il Presidente assegna agli Assessori ed ai Consiglieri la trattazione di attività amministrative che attengono a materie definite ed omogenee.

Art. 32 - Vice – Presidente

1. Il Vice - Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice – Presidente ne fa le veci il componente della Giunta Esecutiva più anziano di età.

CAPO VI - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA

Art. 33 - Proposte di deliberazioni

1. Ogni argomento sottoposto all'esame del Consiglio o della Giunta Esecutiva deve essere formulato in proposta di deliberazione nei modi previsti dall' articolo 49 del TUEL.
2. Non sono soggetti ad alcun parere gli atti di natura squisitamente di programmazione politica, sempre che non comportino, per espressa dichiarazione, assunzione di impegni ed oneri anche indirettamente.

Art. 34 - Deliberazioni

1. Le proposte formulate ai sensi del precedente art. 38 sono sottoposte a deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva.
2. Nel caso di proposte contenenti uno o più pareri contrari, il Consiglio o la Giunta Esecutiva, se ritengono di deliberare in modo difforme dal parere espresso, devono adeguatamente motivare la loro decisione.
3. I Dirigenti e i Responsabili degli uffici e dei servizi possono intervenire alle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva se invitati, al fine di fornire, su richiesta, elementi valutativi in ordine alle

proposte di deliberazioni e ai pareri da loro formulati.

Art. 35 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni

attinenti alle variazioni di bilancio.

2. Le deliberazioni suddette decadono se non sono ratificate dal Consiglio entro sessanta giorni da

quello della loro adozione.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta Esecutiva, adotta i

necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 36 - Obbligo di astensione e divieto di incarichi e consulenze

1. I Consiglieri, i componenti della Giunta Esecutiva ed il Presidente devono astenersi dal prendere

parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di propri parenti o

affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi e di

carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi

dell'amministratore o di

parenti o affini fino al quarto grado.

2. Si astengono pure dal prendere parte in servizi, esazione di diritti, somministrazioni od appalti di

opere nell'interesse dell'Unione o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.

3. I divieti di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario dell'Unione.

4. Al Presidente, agli altri componenti della Giunta Esecutiva ed ai Consiglieri è vietato ricoprire

incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'Unione.

Art. 37 - Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Esecutiva diventano esecutive nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

2. Le deliberazioni medesime devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per

quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

3. Nei casi d'urgenza le stesse deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili

con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti ai sensi dell'art. 134, comma 4,

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 38 - Controllo e vigilanza

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alla Unione si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i Comuni e le Province come espressamente stabilito dagli

articoli 2 e 140 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO 3° - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 39 - Principi e criteri direttivi

1. L'Unione disciplina, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, con apposito

regolamento la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme di legge, del presente

Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Al fine di assicurare la economicità della gestione e del funzionamento della struttura, l'Unione

promuove e favorisce la costituzione di strutture organizzative di natura tecnico - amministrativa e

di supporto con i comuni membri e, ove opportuno, con gli altri enti locali, avvalendosi delle forme

associative e di cooperazione previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal presente Statuto.

3. I dipendenti dell'Unione non sono eleggibili a Presidente, componenti della Giunta Esecutiva e

componenti del Consiglio dell'Unione. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse nei modi

e nei tempi previsti dall'art. 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 40 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Gli uffici e i servizi sono organizzati e disciplinati con le modalità previste dal regolamento.

2. La gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo definita a tutti i livelli in termini di attività svolte e di

risultati conseguiti.

Art. 41 - Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario titolare che deve possedere i requisiti per l'accesso alla carriera dei

Segretari comunali e provinciali con un'anzianità di servizio, in tale funzione, non inferiore a cinque

anni. Viene nominato dal Presidente, prioritariamente, fra i segretari titolari degli uffici di segreteria

dei Comuni aderenti, su individuazione concorde dei Sindaci. Il compenso viene stabilito dalla

Giunta Esecutiva la quale preventivamente consulta i Sindaci dei Comuni aderenti.

2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni di responsabili degli uffici e dei servizi

e ne coordina l'attività al fine di perseguire coesione della struttura efficacia ed efficienza nel raggiungimento dei fini determinati dagli organi di governo, nella gestione dei servizi e nell'attività

della Unione.

3. Il regolamento di cui all' art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, stabilisce le modalità della

predetta attività di coordinamento, contemperando le esigenze di autonomia e responsabilità dei

Funzionari con quella primaria e prevalente dell' armonico e integrato funzionamento dell' intera

struttura.

4. Il Segretario assume le funzioni di cui al successivo art. 46, in relazione alle aree di attività per le

quali non esista altra figura responsabile.

5. Alla prima seduta del Consiglio dell'Unione partecipa il Segretario del Comune il cui Sindaco

svolge la funzione di Presidente ai sensi dell'art. 17, comma 2.

Art. 42 - Compiti dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi

1. Spettano ai Responsabili di uffici o servizio le funzioni stabilite dal TUEL e dalle leggi vigenti.

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i Funzionari utilizzano risorse finanziarie e patrimoniali, personale, strutture tecniche ed altri mezzi loro affidati. Essi pongono in essere provvedimenti denominati determinazioni datate e progressivamente numerate.

3. I Responsabili di ufficio o servizio sono direttamente responsabili del conseguimento degli obiettivi e della efficienza della gestione dei progetti e programmi loro affidati, nonché della gestione degli uffici e servizi posti sotto la loro direzione.

Art. 43 - Contratti a tempo determinato e collaborazioni

1. Il Presidente, sulla base di atto di indirizzo della Giunta Esecutiva, può procedere alla copertura

di posti di Responsabile dei servizi o degli uffici, mediante contratto a tempo determinato, attraverso convenzioni con i Comuni aderenti o con contratti di collaborazione professionale.

Art. 44 - Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, l'Unione può avvalersi, secondo la disciplina dettata dal proprio regolamento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua

gli elementi essenziali da prevedere nella convenzione previa verifica dell'inesistenza di figure interne non solo dell'Unione ma anche dei Comuni soci.

Art. 45 - Utilizzazione di personale esterno

1. Per il funzionamento dei propri uffici, oltre al personale proprio, l'Unione si avvale del personale

distaccato o autorizzato, anche parzialmente, dai Comuni aderenti. In particolare l'Unione si avvale in via prioritaria dell'istituto del Comando utilizzando il personale dei Comuni soci.

TITOLO 4° - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

CAPO I - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

Art. 46 - Svolgimento attività amministrative

1. L'Unione svolge la propria attività amministrativa informandola ai principi stabiliti dal presente

Statuto per il perseguimento delle finalità indicate nello Statuto stesso.

2. Nello svolgimento delle proprie attività amministrative l'Unione provvede:

a) all'esercizio delle funzioni e alla gestione dei servizi di propria competenza;

b) all'esercizio delle funzioni e alla gestione dei servizi pubblici conferiti dai Comuni membri, da

altri Comuni o altri Enti Locali.

3. L'Unione promuove ed attua forme associative e di cooperazione con altri soggetti pubblici e

privati, per l'esercizio delle funzioni e di servizi pubblici di cui al precedente comma.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 47 - Principi generali e tipologie

1. L'Unione collabora con la Comunità Economica Europea, con lo Stato, con la Regione, con la

Provincia e con tutti gli altri Enti ed Istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti

l'Unione stessa.

2. L'Unione ricerca e promuove forme associative e di cooperazione con i Comuni confinanti e gli

altri Enti Locali per svolgere in modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano ad una gestione unitaria con altri Enti, realizzando economie di scala e

assicurando una maggiore efficacia nella prestazione dei servizi ai cittadini.

3. Le forme associative e di cooperazione sono quelle previste dalla legge per gli Enti Locali.

CAPO III - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 48 - Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l'Unità Organizzativa e l'Ufficio responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

TITOLO 5° - PARTECIPAZIONE POPOLARE ED ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 49 - Partecipazione popolare

1. L'Unione informa la propria attività ai principi della partecipazione della popolazione garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza e nell'ambito del

territorio dell'Unione.

2. L'Unione assicura alla popolazione, attraverso le forme previste dal presente Statuto e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo, con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o

su temi specifici aventi interesse rilevante per l'Unione.

3. L'Unione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'eguaglianza di trattamento di

tutti i gruppi e organismi.

Art. 50 - Rapporti con le associazioni

1. L'Unione favorisce l'attività delle associazioni, dei comitati, delle consulte o degli enti esponenziali operanti sul proprio territorio; sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro

costituzione e potenziamento, con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di

lucro, finalità scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e

del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di

formazione della popolazione.

2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Unione attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla

formazione dei programmi di intervento pubblico ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

Possono essere attivate anche forme di consultazioni per l'esame di problemi specifici.

Art. 51 - Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza dell'Unione, ed al fine di consentire la migliore

impostazione e realizzazione delle iniziative, l'Unione stessa può avviare forme diverse di consultazione della popolazione.

2. La consultazione avviene anche mediante l'indizione di apposite riunioni o assemblee pubbliche.

Art. 52 - Istanze, reclami, petizioni e proposte

1. Le persone singole o associate residenti nel territorio dell'Unione hanno la facoltà di rivolgere al

Presidente istanze, petizioni e proposte per promuovere interventi per la miglior tutela di interessi

collettivi, o lamentare disfunzioni o irregolarità.

CAPO II - PARTECIPAZIONE DEI COMUNI MEMBRI ALL'ATTIVITÀ DELL'UNIONE

Art. 53 - Forme di partecipazione

1. I Comuni membri partecipano all'attività amministrativa espletata dall'Unione attraverso:

a) l'esercizio dei diritti e delle prerogative da parte dei Consiglieri;

b) l'esercizio della facoltà da parte di ogni Consiglio comunale di chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio per la trattazione di problemi di interesse comune, con obbligo del

Presidente di provvedere nei termini di cui all'art. 14, 2° comma del presente Statuto.

CAPO III - ACCESSO DEI CITTADINI ALLE INFORMAZIONI

Art. 54 - Diritto di accesso e informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di

legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Responsabile del procedimento,

che ne vieti l'esibizione conformemente a quanto previsto dal Regolamento sull'esercizio del diritto

di accesso che sarà approvato dal Consiglio dell'Unione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o delle imprese.

TITOLO 6° - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 55 - Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione è stabilito dalle disposizioni contenute nel testo

unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

2. L'ordinamento stabilisce i principi contabili che si applicano alle attività di programmazione, di

previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonché alla disciplina del

dissesto.

Art. 56 - Regolamento di contabilità

1. Il Consiglio dell'Unione approva il Regolamento di contabilità dell'Ente.

2. Con il regolamento di contabilità l'Unione applica i principi contabili stabiliti dalle disposizioni

di legge, con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le

disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti

preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno

carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie

locali e delle altre leggi vigenti in materia.

4. Il regolamento di contabilità disciplina:

a. l'organizzazione del servizio finanziario, al quale è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria;

b. le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni e di determinazioni. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di

copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e,

quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrate vincolate secondo quanto previsto dallo stesso regolamento di contabilità;

c. le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al Presidente,

al Segretario Generale e al Revisore ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti

evidenzi il costituirsi di situazioni non compensabili da maggior entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

d. le procedure e i rapporti finanziari e contabili fra l'ente ed i consorzi cui partecipa, nonché la

partecipazione alla gestioni convenzionate o regolate da accordi di programma e alle società costituite dall'Unione per la gestione dei servizi pubblici locali.

5. Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione di un servizio di economato, cui viene preposto

un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

Art. 57 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Unione sono costituite da:

a. entrate proprie;

b. trasferimenti da parte dei Comuni aderenti secondo i seguenti criteri:

- per le spese generali relative agli organi previsti dal presente Statuto e quelli obbligatori per legge

al netto dei contributi specificatamente destinati alla copertura di tali spese il riparto verrà effettuato per 2/3 in parti uguali e per il restante 1/3 con un criterio direttamente proporzionale alla

popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;

- per le spese relative alle singole funzioni e servizi il riparto verrà effettuato sulla base dei criteri

stabiliti nell'atto di conferimento

c. trasferimenti e contributi erariali e regionali;

d. finanziamenti correnti o in conto capitale previsti da altre leggi statali e regionali o da disposizioni da U.E.;

e. finanziamenti provenienti da Provincia, Regione ed altri Enti per l'esercizio di funzioni conferite

o delegate.

2. L'Unione può contrarre mutui passivi per il finanziamento di investimenti o di altre spese previste

dalla legge.

Art. 58 - Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n° 385.
2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione dell'Unione e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti dell'Unione e da norme pattizie.
3. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 2 nel rispetto della Legge 29 ottobre 1984, n° 720, e successive modificazioni.
4. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'Unione e viene gestito dal tesoriere.
5. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite dalle leggi e dai regolamenti.
6. Per la gestione del primo esercizio finanziario l'Unione, sino all'espletamento delle procedure di legge per l'affidamento del servizio di Tesoreria, estende in via provvisoria la gestione della Tesoreria con quella del Comune di Montecalvo in Foglia.

Art. 59 - Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Collegio dei Revisori/ il Revisore è nominato con delibera del Consiglio nei modi indicati dalla legge.
2. Il Collegio/Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina. Non è revocabile, salvo che per inadempienza.
3. Il Collegio/Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Unione e può presentare proposte e segnalazioni rivolte agli organi dell'Unione e a quelli dei Comuni competenti. Può essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Esecutiva.
4. Il Collegio/ Revisore, in conformità al presente Statuto e al regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Il Collegio/Revisore deve esplicitare le proprie funzioni sul rendiconto di gestione, anche se alla data di approvazione del medesimo risulti scaduto l'incarico.
5. Nella stessa relazione, il Collegio/Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Collegio/Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio. Deve inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui a conoscenza per ragione del proprio ufficio.

7. La legge ed il regolamento di contabilità dettano le ulteriori norme in merito alla incompatibilità e ineleggibilità alla carica di revisore, alla cessazione dell'incarico, ai limiti all'affidamento di incarichi, alle ulteriori funzioni e al compenso da corrispondere, che non può superare quello previsto per Enti di popolazione pari alla sommatoria della popolazione dei comuni partecipanti all'Unione.

Art. 60 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e prestazioni di servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, l'Unione, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento indicante:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni di legge vigenti in materia e le ragioni che sono alla base.

3. L'Unione adotta specifico regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale.

TITOLO 7° - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 61 - Adesione ad enti ed associazioni

1. L'Unione può aderire ad enti, organismi, ed associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

Art. 62 - Pari opportunità

1. L'Unione attua le iniziative necessarie al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donne nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 23 novembre 2012, n. 215 e per garantire la presenza di entrambi i sessi negli organi istituzionali collegiali.

2. L'Unione dà attuazione al disposto di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 63 - Capacità normativa

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

2. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti del Comune di Montecalvo in Foglia in quanto compatibili con il proprio Statuto.

Art. 64 - Modifiche dello Statuto - Entrata in vigore

1. Le proposte di modifica al presente Statuto sono soggette alle procedure previste dalla legislazione in vigore.

2. Il presente Statuto, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, depositato presso la segreteria dell'Unione ed affisso all'Albo Pretorio dell'ente dei Comuni partecipanti per 30 giorni consecutivi.

3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti.
4. Il Segretario dell'Unione appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.
5. Copia del presente Statuto, divenuto esecutivo ad ogni effetto di legge, viene inviata alla Regione Marche ed al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NR. 9 DEL 19-06-15

**OGGETTO:
MODIFICA ED INTEGRAZIONE STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI**

UFFICIO SEGRETERIA

Parere di regolarità tecnica

In ordine alla deliberazione in oggetto, si esprime il seguente parere:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to CANCELLIERI DOTT.
MICHELE)**

Addì ,

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

| | |
|---|--|
| IL PRESIDENTE F.to GRESTA NELLO | IL SEGRETARIO DELL'UNIONE F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE |
|---|--|

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, D. Lgs 18 Agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell'Unione, li 20-06-2015

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell'Unione, li 20-06-2015

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 20-06-2015 al 05-07-2015

Reg. n. , come prescritto dall'art. 124, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno 01-07-2015;

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to CANCELLIERI DOTT. MICHELE

Dalla Residenza dell'Unione, li 06-07-2015